

BGer 2C_37/2007 vom 21. Juni 2007

Bundesgericht, 2007-06-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_37_2007

FR: TF 2C_37/2007 du 21 juin 2007

IT: TF 2C_37/2007 del 21 giugno 2007

Erwägungen

E. 1

Dal profilo procedurale, alla vertenza in esame è pacificamente applicabile la legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110; cfr. art. 132 cpv. 1 LTF).

E. 1.1

In ambito di polizia degli stranieri, l'art. 83 lett. c n. 2 LTF esclude il ricorso in materia di diritto pubblico contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (cfr. anche l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). La fattispecie in discussione non concerne tuttavia il rilascio iniziale o la proroga, bensì la revoca di un permesso già concesso. Secondo il regime previgente, in questi casi era dato ricorso di diritto amministrativo anche quando non vi era alcun diritto all'ottenimento del permesso (art. 101 lett. d OG; DTF 119 Ib 417 consid. 2a). La nuova legge non contiene di per sé un'esplicita regolamentazione analoga. Il Tribunale federale ha comunque già avuto modo di giudicare che la pronuncia cantonale rimane impugnabile mediante il rimedio ordinario perlomeno nei casi in cui, senza la revoca, l'autorizzazione continuerebbe a produrre effetti giuridici (sentenza 2C_21/2007 del 16 aprile 2007, consid. 1.2). Il gravame è dunque ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico e, di riflesso, non come ricorso sussidiario in materia costituzionale (cfr. art. 113 LTF).

E. 1.2

In virtù dell'effetto devolutivo della procedura ricorsuale, oggetto dell'impugnativa può di principio essere soltanto il giudizio dell'ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF; cfr. anche art. 98 lett. g OG; DTF 129 II 438 consid. 1; 125 II 29 consid. 1c). Laddove chiede l'annullamento anche delle decisioni emanate dalle autorità precedenti, il ricorso è dunque inammissibile.

E. 1.3

Sotto il profilo della ricevibilità, può infine apparire dubbia la tempestività del gravame (cfr. art. 100 cpv. 1 LTF). Stando al timbro apposto sulla sentenza, il Tribunale amministrativo ha infatti spedito la stessa all'allora patrocinatore della ricorrente mercoledì 24 gennaio 2007, mentre il ricorso è stato impostato mercoledì 28 febbraio. Considerato l'esito dell'impugnativa, la questione può comunque rimanere aperta. Non occorre quindi stabilire se, come sostenuto nel ricorso, la raccomandata sia effettivamente stata ritirata soltanto lunedì 29 gennaio, primo giorno utile per ammettere l'osservanza del termine.

E. 2.1

Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti appurati dall'istanza inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), i cui accertamenti possono essere rettificati o completati d'ufficio solo se sono stati svolti in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95

LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Se la parte ricorrente intende scostarsi dai fatti stabiliti dall'autorità precedente, deve spiegare in maniera circostanziata per quali motivi ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall' art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario, non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (art. 97 cpv. 1 LTF ; sentenza 1C_24/2007 del 15 marzo 2007, consid. 1.6; sentenza 6B_2/2007 del 14 marzo 2007, consid. 3).

E. 2.2

In concreto, la situazione fattuale ritenuta determinante dalla Corte cantonale non appare certo manifestamente inesatta visti, in particolare, gli eloquenti ed univoci verbali di interrogatorio degli ex-coniugi (cfr. sub A). L'insorgente contesta tali accertamenti in maniera appellatoria, contrapponendo la propria improbabile versione dei fatti a quella alla base del giudizio impugnato, senza però nemmeno pretendere che l'autorità inferiore sia incorsa in errori addirittura flagranti. In ogni caso, già perché coincidono con le affermazioni formulate in separata sede dall'ex-marito, non è ragionevolmente possibile considerare le dichiarazioni dell'interessata del tutto inveritiere a causa di difficoltà linguistiche o manifestamente falsate da un particolare stato d'angoscia. Non è quindi criticabile neppure il rifiuto di assumere la testimonianza della dottoressa che l'ha visitata il giorno dell'interrogatorio (sull'apprezzamento anticipato delle prove, cfr. DTF 131 I 153 consid. 3; 130 II 425 consid. 2.1). Le ulteriori circostanze invocate non conducono a conclusioni diverse. Il trasferimento del domicilio di entrambi i coniugi ad Agno a partire dal 31 maggio 2003, il mantenimento di tale indirizzo quale recapito per la corrispondenza del marito e la compilazione congiunta delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2003 e 2004 sono infatti atti puramente formali, fors'anche di compiacenza, che non permettono di ritenere privo d'ogni fondamento l'assunto secondo cui la vita coniugale è in realtà stata di breve durata ed è cessata all'incirca tre anni e mezzo prima del rilascio del permesso di domicilio.

E. 3

Appurato il carattere vincolante di questa constatazione, le conseguenze tratte dalla Corte cantonale non possono che essere tutelate. Secondo l'art. 9 cpv. 4 lett. a della legge federale del 26 marzo 1931 sulla dimora ed il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20), il permesso di domicilio può infatti essere revocato quando lo straniero l'abbia ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente dei fatti d'importanza essenziale. Lo straniero è peraltro tenuto ad informare esattamente l'autorità di tutte le circostanze che hanno importanza decisiva per la concessione del permesso (art. 3 cpv. 2 LDDS). Importanti non sono soltanto i fatti su cui l'istante è espressamente interrogato, ma anche quelli di cui egli deve conoscere la rilevanza ai fini della decisione. Tra questi figurano senz'altro l'intenzione di por fine ad una relazione coniugale o di avviarne una nuova, così come l'esistenza di figli nati fuori dal matrimonio (sentenza 2A.346/2004 del 10 dicembre 2004, in: Pra 2005 n. 100 pag. 716, consid. 2.2; sentenza 2A.422/2003 dell'8 luglio 2004, consid. 4.2).

Sottacendo la perdurante rottura del legame con il marito al momento del rilascio del permesso di domicilio, la ricorrente ha quindi omesso di fornire alle autorità informazioni suscettibili di comportare la revoca del medesimo. Ella ha peraltro ammesso di essere stata consapevole della rilevanza di tale aspetto per l'ottenimento dell'autorizzazione di soggiorno. Certo, la sussistenza di un motivo di revoca non comporta necessariamente l'adozione di tale provvedimento, poiché occorre ancora ponderare le particolari circostanze

di ogni singolo caso. Nella fattispecie, la misura non lede comunque il principio di proporzionalità, dal momento che la ricorrente non risiede da molti anni in Svizzera e che la revoca non costituisce un impedimento eccessivo nel mantenimento delle relazioni con la figlia, già maggiorenne.

E. 4

La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico della ricorrente.

E. 4.1

Il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato. Esso può essere evaso secondo la procedura semplificata prevista dall' art. 109 LTF , rinviando per il resto alle pertinenti considerazioni del giudizio impugnato (art. 109 cpv. 3 LTF).

E. 4.2

Siccome il gravame era sin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta (art. 64 cpv. 1 LTF). Alla ricorrente, soccombente, vanno perciò addossate le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 65 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti intervenute in causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, visto l' art. 109 LTF , il Tribunale federale pronuncia:

1.

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico è respinto.

2.

Il ricorso in materia costituzionale è inammissibile.

3.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 5

Comunicazione alla ricorrente, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché all'Ufficio federale della migrazione.

Losanna, 21 giugno 2007

In nome della II Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.